

Qualche appunto in merito al termine di prescrizione applicabile alle azioni di responsabilità promosse nei confronti del notaio ticinese

di Marco Frigerio, avvocato

Una recente sentenza del Tribunale Federale, pubblicata nella SJ 2001 a pag. 589 e seguenti, ha ricordato l'applicabilità del termine di prescrizione annuale dell'art. 60 CO alle azioni di responsabilità promosse a danno dei notai, operanti nei cantoni ove la legge sul notariato si limita rinviare al diritto civile.

Il Tribunale Federale ha osservato espressamente quanto segue: «lorsque le notaire accomplit ses fonctions ministérielles, ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat; la responsabilité du notaire pour une éventuelle mauvaise exécution de ses tâches officielles ne relève donc pas du droit des contrats (ATF 126 III 370 c. 7 a et les références). La responsabilité des fonctionnaires et employés publics cantonaux est en principe régie par les art. 41 ss CO, sauf si le canton, en vertu de l'art. 61 al.1 CO a régleménté la question (ATF 122 III 101 c. 2 a p. 103)».

Le considerazioni esposte in tale sentenza sono applicabili al Cantone Ticino.

In effetti in forza dei combinati:

- art. 6 della legge cantonale sul notariato, che si limita a rinviare alle norme di responsabilità “del diritto civile e penale”,
- art. 2 lett. d della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici che esclude espressamente il notaio dal suo campo di applicazione,
- art. 61 CO che rinvia alle norme sull'atto illecito nel caso in cui leggi federali o cantonali non abbiano previsto delle deroghe relativamente alle disposizioni “sull'obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici ufficiali o impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali”,

Il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità verso notai ticinesi è di un anno in applicazione dell'art. 60 CO.

Considerando come il termine di un anno sia particolarmente breve e tenuto conto del fatto che in Ticino l'attività del notaio si può confondere con quella dell'avvocato appare, a mio parere, evidente che, per il cliente, è difficile rendersi conto se il professionista incaricato opera nell'una o nell'altra veste.

Per altro non di rado, oltre a funzioni prettamente ministeriali, il campo di attività del notaio comprende compiti - come la redazione di contratti o statuti - che non richiedono la forma autentica e che, dipendendo dal diritto privato federale, non soggiacciono al termine di prescrizione breve (vedi DTF 126 III 372).

L'attuale sistema è insoddisfacente in quanto **genera delle differenze importanti per il cliente dal profilo della prescrizione**, a dipendenza del fatto che egli sia vittima di una negligenza rapportabile alla funzione ministeriale o

meno, rispettivamente ad attività accessorie connesse all'una o all'altra funzione del notaio. Sfugge per altro la giustificazione di una simile diversità di trattamento ed appare particolarmente “ingiusto” dal profilo generale del sistema che allorquando l'avvocato assume i panni speciali del notaio, e quindi del pubblico funzionario, benefici di un termine di prescrizione più favorevole.

Diversi autori hanno cercato di proporre una diversa interpretazione del rinvio alle norme “del diritto civile” sostenendo che l'attività sia ministeriale sia a titolo privato del notaio debba soggiacere ad un unico termine di prescrizione, analogo a quello dell'avvocato (vedi Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, pag. 134). Il tenore dell'art. 61 CO impedisce tuttavia di garantire una revisione giurisprudenziale del sistema.

L'autore del presente intervento si chiede se a livello cantonale non sia il caso di semplificare la questione proponendo una modifica legislativa che parifichi i termini di prescrizione dell'attività di avvocato e di notaio.